

Imposta di registro

# Una conferma sull'applicazione del tributo di registro in somma fissa alle delibere di riduzione del capitale sociale per esuberanza

CASSAZIONE, sez. V, 4 dicembre 2006, n. 25677

Pres. Cristarella Orestano - Rel. Meloncelli - P.M. Maccarone - Ministero delle finanze c. T. S.r.l.

*Imposta di registro - Riduzione del capitale sociale per esuberanza - Mancata assimilazione alle assegnazioni ai soci - Natura di mera modifica statutaria - Applicabilità dell'imposta in misura fissa.*

**Ai fini dell'imposta di registro, il rimborso del capitale sociale esuberante ai soci ai sensi del comma 1 dell'art. 2445 del Cod. Civ. non può essere assimilato all'assegnazione ai soci di cui alla lett. d), punto 2, dell'art. 4, Tar. Parte I, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ma costituisce una mera modifica statutaria di cui alla lett. c) con la conseguenza che la relativa delibera è soggetta all'imposta in misura fissa e non al tributo proporzionale.**

(omissis)

## Motivi della decisione

6.1. Con l'unico motivo d'impugnazione si fa valere la violazione e la falsa applicazione al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 4, lettera d), punto 2 della Tariffa allegata, Parte prima.

6.2. Secondo il Ministro ricorrente la restituzione di una parte del capitale sociale sarebbe una specie di assegnazione ai soci e sarebbe tassabile in quanto operazione inversa al trasferimento di danaro da socio alla società, come si desumerebbe dalla imponibilità della restituzione del capitale al momento della liquidazione e dalla norma derogatoria dell'intassabilità degli utili distribuiti ai soci.

6.3. Il motivo è infondato per le ragioni qui di seguito esposte.

6.3.1. Il quesito di diritto che è sottoposto all'esame di questa Corte consiste nel domandare se la restituzione, ai soci conferenti, del capitale sociale ridotto per esubero rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale sia una specie di assegnazione ai soci, in quanto la si concepisca come un'operazione inversa al conferimento (tesi del ricorrente) o come una specie di "altra modificazione statutaria" (tesi della società resistente e della sentenza impugnata). Dato che la legge speciale sull'imposta di registro non contempla espressamente il rimborso ai soci del capitale esuberante per il conseguimento dell'oggetto sociale, le due categorie di genere più elevato che,

a giudizio delle parti, sarebbero idonee ad accogliere come propria specie il rimborso del capitale esuberante, sarebbero quelle che nel D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, Parte 1, figurano rispettivamente come oggetto dell'art. 4.1.d)2), cioè l'assegnazione in tutti i casi diversi da quello di soggezione all'IVA o di utili in danaro, e come oggetto dell'art. 4.1.c), cioè tutte le modifiche statutarie diverse dalla fusione, contemplata nell'art. 4.1.b), comprese le trasformazioni e le proroghe; in relazione a tali oggetti, poi, la legge dispone il diverso contenuto dell'imposta di registro, rispettivamente in misura proporzionale o fissa.

6.3.2. Sulla questione la Corte ha già avuto modo di pronunciarsi in due diverse occasioni.

Con la sentenza 29 ottobre 1999, n. 12164, la Corte ha assunto per la prima volta posizione sulla questione, stabilendo che la delibera di riduzione del capitale sociale per esubero, con rimborso ai soci di somme di danaro proporzionali alle quote di ognuno, non costituisce assegnazione, non verificandosi in tal caso trasferimento di ricchezza, con la conseguenza che il rimborso non è assoggettabile all'imposta proporzionale di registro in base al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 4.1.d), Parte 1 della Tariffa allegata. Il trasferimento di ricchezza sarebbe escluso, nel rimborso di capitale sociale ridotto per esubero, perché esso potrebbe realizzarsi anche mediante esonero dall'obbligo di versamenti ancora dovuti ai sensi dell'art. 2445 c.c..

Più recentemente questa stessa Sezione ha avuto occa-



sione di pronunciarsi sulla medesima questione e, con sentenza 23 giugno 2006, n. 14676, ha parimenti ritenuto che il rimborso ai soci del capitale ridotto per esubero non sia un trasferimento di ricchezza e non si possa qualificare come assegnazione ai sensi della legge di registro.

A tale conclusione si è giunti sia in base all'interpretazione letterale del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 4, Parte 1 della Tariffa allegata, perché l'assegnazione è sempre attribuzione di ricchezza, mentre il rimborso è una mera restituzione, e, sul piano dell'interpretazione normativa funzionale, perché il fatto che l'aumento di capitale per incameramento di riserve costituite con sovrapprezzi sia fiscalmente favorito non implica che, al contrario, il legislatore intenda colpire la distribuzione ai soci con tributi più gravosi.

6.3.3. Dall'orientamento sinora assunto dalla Corte sulla questione in esame il Collegio non ritiene di doversi discostare, anche per ragioni che sono sollecitate dalle argomentazioni addotte dalla difesa erariale e che sono diverse da quelle già esposte nella motivazione delle precedenti pronunce.

6.3.3.1. Anzitutto, alle argomentazioni già utilizzate dai precedenti giurisprudenziali di questa Corte si può aggiungere una considerazione di ordine costituzionale. La configurazione del rimborso del capitale in esubero come fenomeno diverso dal trasferimento di ricchezza, già sostenuta dalla sentenza 29 ottobre 1999, n. 12164, deriva certamente dalla previsione, operata dall'art. 2445 c.c., comma 1, di due modi per realizzare la riduzione del capitale (la liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti o il rimborso ad essi), che evidenzia come nel primo caso non esista alcun trasferimento; ne deriva che, in base al precetto d'interpretazione normativa *magis ut valeat*, la riduzione del capitale sociale esuberante per liberazione del socio dall'obbligo di versamenti ancora non effettuati e la riduzione per rimborso di versamenti già realizzati devono essere sottoposti, in base al principio di eguaglianza formale *ex art. 3 Cost.*, comma 1, al medesimo trattamento, onde evitare che la società sia sottoposta a regimi tributari irragionevolmente diversi per situazioni che la legge considera identiche.

6.3.3.2. In secondo luogo, a contrastare l'adesione al precedente orientamento di questa Corte non basta l'argomentazione, utilizzata dal ricorrente, secondo la quale sarebbe illogico assoggettare ad imposta proporzionale la restituzione del capitale al momento della liquidazione della società e non anche la restituzione anticipata del capitale per esubero. Infatti, non può essere condiviso il presupposto, su cui essa poggia, dell'analogia tra liquidazione della società e rimborso del capitale esuberante. La loro equiparazione è esclusa dalle considerazioni che seguono.

Occorre tener presente, al riguardo, che la liquidazione della società consta di due serie di operazioni costituite: a) dall'estinzione di tutti i rapporti giuridici della so-

cietà e, in particolare, dalla monetizzazione dei rapporti di credito attraverso il pagamento dei debiti, la riscossione dei crediti e la conversione in danaro dei beni, mobili e immobili, di proprietà della società, e b) dalla ripartizione del residuo tra i soci. Ne risulta immediatamente la differenza della liquidazione rispetto alla riduzione del capitale sociale esuberante, perché i due fenomeni sono nettamente distinti sia sotto il profilo strutturale sia sotto il profilo funzionale.

Quanto alla struttura, è diverso il loro oggetto, perché, mentre nella liquidazione la somma che viene assegnata ai soci è il risultato della conversione in danaro del patrimonio della società, del quale fanno parte, oltre al capitale proprio, o capitale netto, o capitale di rischio, anche il capitale variamente prestato da terzi a titolo di passività, e gli investimenti attuati impiegando le due precedenti specie di capitale, oggetto del rimborso di capitale sociale esuberante è soltanto una parte del capitale proprio.

Dal punto di vista funzionale, poi, da un lato, la riduzione del capitale sociale esuberante produce l'effetto di modificare lo statuto della società e ha lo scopo di adeguare l'ammontare del capitale conferito alla realizzazione dell'oggetto sociale ed è, quindi, un atto di organizzazione orientato ad una più sana gestione della società e alla liberazione di capitali superflui e, quindi, sostanzialmente inutilizzati, anche a fini di utilità sociale *ex art. 41 Cost.*, comma 2, dell'iniziativa economica privata e del suo fattore finanziario e al fine della funzione sociale della proprietà *ex art. 42 Cost.*, comma 2. Dall'altro lato, la liquidazione è l'operazione conclusiva dello scioglimento della società e del suo gruppo sociale ed ha lo scopo di monetizzare l'intero patrimonio della società, di cui il capitale sociale è solo una componente, inoltre, quello che gli aziendalisti chiamano il valore di liquidazione della società risente anche di quei particolari oneri aggiuntivi che sono costituiti dalle perdite di gestione prodotte dalla necessità di continuare l'attività in vista dello scioglimento, dagli oneri di liquidazione del personale, dai costi propri dell'attività liquidatoria e dalle perdite indirette su eventuali aziende collegate o di gruppo.

Ne risulta, in definitiva, che la liquidazione è un fenomeno molto più complesso e articolato e, perciò, radicalmente diverso, per struttura e per funzione, da quella modificazione statutaria, facoltativa ed effettiva, che è costituita dalla mera riduzione del capitale sociale esuberante.

6.3.3.4. La difesa erariale si preoccupa, poi, del pericolo che la riduzione del capitale sociale esuberante possa essere utilizzata a fini elusivi.

Ammesso che possa davvero configurarsi un tale pericolo, si deve osservare che la legge civile prevede due forme di garanzia contro l'abuso del potere di riduzione del capitale sociale esuberante: 1) l'obbligo di motivazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea che sia chiamata a pronunciarsi sulla riduzione (art. 2445 c.c.,

comma 2, n. 1); 2) la dilazione dell'efficacia di tre mesi rispetto all'iscrizione della deliberazione di riduzione nel registro delle imprese (art. 2445 c.c., comma 3) e il diritto di opposizione dei creditori sociali (art. 2445 c.c., comma 3 e art. 2445 c.c., comma 4). Esse vanno ad arricchire l'insieme delle disposizioni normative sul regime societario e sul regime fiscale degli atti societari in tema di riduzione del capitale sociale esuberante che si sono finora richiamate e ne risulta un sistema regolato in modo che il delicato e complesso intreccio degli interessi, di soggetti diversi, che si connettono a tale riduzione (della società a modificare il proprio statuto, dei soci a rientrare in possesso delle somme conferite e rivelatesi esuberanti rispetto alla realizzazione dell'oggetto sociale, dei creditori sociali a vedersi assicurata un'adeguata garanzia patrimoniale, della collettività ex art. 41 Cost., comma 2 e art. 42 Cost., comma 2 all'utilità sociale dei capitali e alla funzione sociale della proprietà, e dell'amministrazione finanziaria a effettuare il prelievo tributario a titolo di imposta di registro) è regolato in modo da ritenere che il rimborso del capitale sociale esuberante, nei confronti del quale i terzi sono garantiti, è diverso dalla liquidazione del patrimonio della società e non è compreso dal legislatore tra le assegnazioni previste dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 4.1.d)2), della Parte 1 della Tariffa allegata, in applicazione anche del principio di alternatività tra imposta di registro ed IVA fissato dall'art. 40 dello stesso atto normativo. Di fronte a tale complessa architettura normativa, che disegna la linea di demarcazione degli interessi diversi di tanti soggetti distinti e che costituisce, perciò, il fondamento sostanziale del regime della riduzione del capitale sociale esuberante, l'interpretazione giurisprudenziale deve restare ancorata alla volontà del legislatore, individuata secondo il bilanciamento degli interessi più ragionevole possibile.

6.3.3.5. Infine, sono inidonee a far includere il rimborso per riduzione del capitale sociale esuberante tra le assegnazioni D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ex art. 4.1.d)2), Parte 1 della Tariffa allegata, anche le considerazioni svolte dalla difesa del ricorrente nel corso della discussione svoltasi nell'udienza pubblica di trattazione della causa, secondo le quali occorrerebbe tener conto del fatto che oggetto dell'imposta di registro sarebbe l'atto che viene registrato, con la conseguenza che, ai fini dell'imposizione, dovrebbe prevalere l'aspetto formale della vicenda.

Tali considerazioni non possono essere condivise, perché proprio in ogni caso, cioè anche quando non si tenga conto della natura della dichiarazione incorporata in un documento e dell'indice di ricchezza manifestata con la sua adozione, la registrazione dell'atto è colpita da un prelievo in misura fissa, che consente di riconoscere alla cosiddetta imposta di registro la funzione di tassa, cioè di tributo corrispondente all'erogazione della prestazione del registro;

per contro, solo quando la registrazione comporti che si

debba tener conto anche della dichiarazione incorporata nel documento, il tributo di registro assume la natura di imposta indiretta, il cui contenuto è determinato in una misura proporzionale, che, tra l'altro, rende superflua ed assorbe la quota fissa, celando così la funzione di corrispettivo anche della prestazione di registrazione. Tutto ciò premesso, poiché il rimborso del capitale ridotto per esubero, che sia evidenziato in un documento incorporante la relativa deliberazione societaria, non è un trasferimento di ricchezza, la registrazione sconta un tributo di registro fisso a titolo di tassa, soddisfacendo, perciò, l'esigenza fatta valere dall'amministrazione finanziaria con l'argomentazione proposta in sede orale dalla difesa erariale.

7. In conclusione la causa dev'essere decisa applicando il seguente principio di diritto, il rimborso di capitale sociale ridotto per esuberanza rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale ex art. 2445 c.c., comma 1 non è un'assegnazione ex art. 4.1.d)2), del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Parte 1 della Tariffa allegata, ma una modifica statutaria al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ex art. 4.1.c), della Parte 1 della Tariffa allegata, con la conseguenza che la registrazione della deliberazione della riduzione del capitale sociale esuberante soggiace all'imposta di registro in misura fissa.

8. Poiché la sentenza impugnata è conforme al principio appena enunciato e poiché le argomentazioni addotte dal ricorrente Ministero si sono rivelate prive di fondamento, il suo ricorso dev'essere rigettato.

9. La mancata costituzione in giudizio della società intimata esime dalla pronuncia sulle spese processuali relative al giudizio di Cassazione.

**P.Q.M.**

la Corte rigetta il ricorso.

## IL COMMENTO

di Franco Paparella

**La Cassazione tributaria torna ad esaminare il regime fiscale della delibera di riduzione del capitale sociale per esuberanza, confermando l'orientamento secondo cui tali delibere sono soggette all'imposta di registro in misura fissa, anziché proporzionale. La pronuncia in esame, al di là del carattere confermativo dell'indirizzo giurisprudenziale, si segnala per lo sforzo ricostruttivo e per l'utilizzo di ulteriori argomenti a sostegno della decisione.**

Con la sentenza in rassegna la Suprema Corte torna ad esaminare una fattispecie non molto frequente nella pratica degli atti societari consolidando il proprio orientamento quanto al regime tributario ai fini dell'imposta di registro (1): trattasi delle delibere di riduzione del capitale sociale per esuberanza di cui al primo comma dell'art. 2445 del Cod. Civ. (2) nei cui riguardi è stato riproposto il problema se l'imposta andasse applicata in somma fissa oppure in misura proporzionale (3).

Sotto questo profilo la pronuncia non presenta aspetti innovativi, avendo ribadito l'applicazione del tributo in somma fissa in coerenza con due sentenze precedenti i cui argomenti sono stati ritenuti meritevoli di conferma e di perdurante validità. Ciò nonostante essa comunque presenta spunti interessanti in quanto non si tratta di una sentenza meramente confermativa dal momento che la Suprema Corte ha compiuto un ulteriore sforzo ricostruttivo, supportando la decisione con altri argomenti che meritano di essere segnalati ai lettori della Rivista.

E passiamo ai fatti non senza aver prima sottolineato le modifiche intervenute nell'art. 2445 del Cod. Civ. a seguito della novella originata dal provvedimento di delega per la riforma del diritto societario di cui alla legge n. 366 del 3 ottobre 2001 - che ha espressamente individuato, quale criterio direttivo, la semplificazione della disciplina e l'ampliamento delle ipotesi di riduzione del capitale sociale (4) - e la profonda revisione intervenuta nella disciplina degli atti societari rilevanti ai fini dell'imposta di registro di cui agli artt. 4 e 50 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 nonché all'art. 4 della Tariffa, Parte I, per effetto del D. Lgs. n. 313 del 2 settembre 1997 e del comma 1 dell'art. 10 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 (5).

### La fattispecie sostanziale e l'andamento della controversia

A seguito della delibera di riduzione del capitale sociale per esuberanza adottata da una società a responsabilità limitata nel corso del 1996 (con contestuale re-

stituzione dell'eccedenza ai soci in proporzione alle quote da essi possedute) l'Ufficio del registro ha notificato un avviso di liquidazione recante la richiesta di pagamento dell'imposta proporzionale di registro nella misura dell'1%.

L'atto impositivo è stato tempestivamente impugnato dinanzi alle Commissioni Tributarie che si sono espresse favorevolmente sia in primo che in secondo grado. In particolare, il giudice di appello, dopo aver sottolineato che nel sistema dell'art. 4 della Tariffa, Parte I, del D.P.R. n. 131 del 1986 vigente *ratione temporis* (6) l'ipotesi della riduzione del capitale sociale non era disciplinata in modo specifico talché l'unica norma di riferimento sarebbe potuta essere quella residuale di cui alla lett. c) - che attribuisce rilievo alle "altre modifiche statutarie" - per la quale l'imposta è dovuta in somma fissa, ha ritenuto che la tesi dell'Ufficio fosse inaccoglibile in conseguenza della discutibile assimilazione con l'assegnazione ai soci di cui alla lett. d), punto 2).

Detta disposizione è stata oggetto dell'unico motivo di impugnazione dinanzi alla Suprema Corte con il quale è stata reiterata la tesi secondo cui la restituzione del capitale sociale sarebbe una sorta di assegnazione ai soci, adducendo, quale ipotesi giustificativa, il rilievo impositivo di tipo proporzionale riconosciuto dal D.P.R.

#### Note:

(1) La sentenza è stata pubblicata anche ne *Il Fisco*, 2007, 1, 434.

(2) In materia, tra i tanti, cfr. Fenghi, *La riduzione del capitale*, Milano, 1974, 23; Nobili, *Problemi in tema di riduzione del capitale*, in Comitato Regionale Notarile Lombardo, *Aumenti e riduzioni di capitale*, Milano, 1984, 101; Quattraro-D'Amora, *Le operazioni sul capitale*, Milano, 1994, 685; Bianchi, *Le operazioni sul capitale sociale*, Padova, 1998, 219.

(3) Sul tema, si consulti Garbarino, *La tassazione delle operazioni sul capitale e sulle poste del patrimonio netto*, Milano, 1993, 181; Andreani-Santini-Pisoni, *L'aumento, la riduzione e le altre operazioni sul capitale sociale*, Verona, 2001, 104; Acquarone, *Aspetti fiscali della riduzione e dell'aumento di capitale*, in Comitato Regionale Notarile Lombardo, *Aumenti e riduzioni di capitale*, cit., 143; Armao, *Manuale dell'imposta di registro*, Milano, 2005, 345; Ianniello, *Atti societari e imposta di registro (1998-2007)*, in *Dir. e Prat. Trib.*, 2007, II, 577.

(4) In particolare, con riferimento al primo comma dell'art. 2445 del Cod. Civ., sono state ampliate le ipotesi di riduzione del capitale sociale a seguito della soppressione del limite dell'"esuberanza" e del collegamento con "il conseguimento dell'oggetto sociale" che tanti dubbi avevano provocato in dottrina (per una sintesi del dibattito, si veda Nobili-Spolidoro, *La riduzione del capitale*, in Colombo-Portale, diretto da, *Trattato delle società per azioni*, Vol. 6\*, Torino, 1993, 197) ed in giurisprudenza (per la ricostruzione ragionata dei distinti percorsi giurisprudenziali si veda Manzini, *Le operazioni sul capitale sociale*, Padova, 2000, 627).

(5) Per una sintesi delle principali modifiche si veda Di Pietro-Longo, *Le operazioni imponibili e la loro progressiva limitazione*, in Di Pietro, a cura di, *Atti societari ed imposizione indiretta*, Padova, 2005, 49; Ianniello-Montesano, *Imposta di registro e imposte ipotecaria e catastale*, Milano, 2005, 271.

(6) Ma sostanzialmente analogo è l'impianto dell'art. 4 attualmente in vigore.

n. 131 del 1986 alla restituzione del capitale in sede di liquidazione.

La decisione della Corte di Cassazione è stata perentoria ed è articolata in due parti distinte.

Nella prima, infatti, si è limitata a confermare due pronunce abbastanza recenti, concludendo che *“dall'orientamento sinora assunto dalla Corte sulla questione in esame il Collegio non ritiene di doversi discostare”*. In particolare, con la sentenza n. 12164 del 29 ottobre 1999 (7) - che costituisce il primo riferimento significativo in materia - la Corte ha rifiutato l'assimilazione della riduzione del capitale sociale con l'assegnazione ai soci nel presupposto che alla prima ipotesi non consegue necessariamente un trasferimento di ricchezza dal momento che l'esubero può essere rimborsato con l'esonero dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti ai sensi dello stesso comma 1 dell'art. 2445 del Cod. Civ.

L'impossibilità di ravvisare un trasferimento di ricchezza in dipendenza del rimborso del capitale esuberante ai soci è stato ribadito con la sentenza n. 14676 del 23 giugno 2006 (8), che si contraddistingue per un'interpretazione, letterale e sistematica, dell'art. 4 funzionale alla distinzione tra l'attribuzione di nuova ricchezza (propria dell'assegnazione) rispetto alla mera restituzione delle somme conferite (tipica invece della riduzione del capitale sociale).

Più innovativa invece è la seconda parte della decisione con la quale la Corte ha esaminato nuove questioni *“sollecitate dalle argomentazioni addotte dalla difesa erariale e che sono diverse da quelle già esposte nella motivazione delle precedenti pronunce”* che saranno oggetto delle considerazioni che seguono.

### **Gli altri argomenti utilizzati dalla Suprema Corte: a) la violazione costituzionale del principio di eguaglianza formale**

Un primo profilo enunciato *ad adiuvandum* di quanto già disposto con la sentenza n. 12164 del 1999 attiene alla violazione del principio di uguaglianza formale di cui all'art. 3 della Cost. qualora fossero stati individuati regimi tributari diversi a fronte di fattispecie sostanzialmente assimilabili.

In particolare, posto che in merito alla riduzione del capitale esuberante tramite la liberazione dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti non è stata mai posta in dubbio l'applicazione dell'imposta in somma fissa, è stata sottolineata l'irragionevolezza della conclusione favorevole alla tassazione in misura proporzionale per il caso della restituzione ai soci, trattandosi di due modalità equivalenti secondo il dettato del primo comma dell'art. 2445 del Cod. Civ.

L'argomento sotto il profilo sostanziale indubbiamente coglie nel segno ed è volto a garantire la coerenza interna del sistema della tassazione degli atti societari ai fini del tributo *de quo*. Tuttavia, dal punto di vista formale, ciò che desta perplessità è il riferimento al principio di uguaglianza formale di cui all'art. 3 della

Cost. in quanto, anche a prescindere dalla sua connotazione spiccatamente soggettiva che porterebbe ad escludere la possibilità di ravvisare categorie di contribuenti destinatari di un regime diverso, in via di principio, appare difficile riscontrare nel caso di specie una violazione di ordine costituzionale in presenza di una lacuna normativa frutto probabilmente di una scelta niente affatto casuale.

### **Segue: b) l'asserita assimilazione con la liquidazione**

Più convincente sembra il secondo argomento volto ad evidenziare l'impossibilità di equiparare il rimborso del capitale esuberante alla liquidazione della società onde pervenire all'applicazione del tributo di registro in misura proporzionale.

In questo senso, infatti, sono state puntualmente sottolineate le differenze tra i due istituti sotto il profilo procedimentale, strutturale e funzionale, al punto da pervenire alla conclusione che *“la liquidazione è un fenomeno molto più complesso e articolato e, perciò, radicalmente diverso, per struttura e funzione, da quella modificazione statutaria, facoltativa ed effettiva, che è costituita dalla mera riduzione del capitale sociale esuberante”* (9).

D'altro canto, in un'ottica più strettamente tributaria, non può non rilevarsi che il trasferimento di ricchezza oggetto delle due fattispecie ha natura profondamente diversa in quanto mentre per l'ipotesi della riduzione del capitale sociale esso si risolve nella mera restituzione del conferimento precedente (*id est*: del capitale sociale) nel caso della liquidazione la somma retrocessa ai soci ha una natura composita, essendo influenzata di volta in volta, ad esempio, dalle riserve di utili o di capitale, dai finanziamenti dei soci, dal risultato economico complessivo al termine della gestione liquidatoria, dal valore corrente dei beni societari e via dicendo (10).

### **Segue: c) l'infondatezza dei timori di natura antielusiva**

Viceversa, poco persuasivo è il terzo argomento che la Suprema Corte è stata costretta ad affrontare in

#### **Note:**

(7) In *Foro It.*, 2000, I, 504, con nota redazionale, ove ulteriori riferimenti alla giurisprudenza di merito conforme.

(8) In *Riv. Giur. Trib.*, 2006, 859, con nota di Montesano, *Registro in misura fissa per la distribuzione fra i soci del fondo sovrapprezzo azioni*.

(9) Il punto è pacifico in dottrina. Per conferma, tra i tanti, cfr. Nobili - Spolidoro, *Riduzione del capitale*, cit., 221; Di Sabato, *Manuale delle società*, Torino, 1987, 568; Montesano, *Riduzione del capitale per esuberanza durante la liquidazione*, in *Le società*, 1995, 224; Montagnani, *Deliberazioni assembleari e procedure liquidatorie*, Milano, 1999, 76.

(10) Per conferma, vedasi Benazzi, *La liquidazione delle società di capitali: aspetti civilistici e tributari*, e Stevanato, *Specificità tributarie della liquidazione volontaria*, entrambi in Lupi-Stevanato, a cura di, *La fiscalità delle operazioni straordinarie d'impresa*, Milano, 2002, 235.

conseguenza di quanto eccepito dalla difesa erariale. Trattasi della questione volta a sottolineare “che la riduzione del capitale sociale possa essere utilizzata a fini elusivi” (11), nei cui riguardi è stato richiamato il rischio dell’“abuso” di siffatto potere che sembra richiamare il recente ed innovativo filone giurisprudenziale prospettato con riferimento all’I.V.A. ed alle imposte sui redditi (12).

In questa prospettiva, infatti, la Corte ha ceduto alla tentazione di argomentare su un profilo che probabilmente meritava solo di essere considerato non pertinente, adducendo, quali argomenti, ad esempio, il “fondamento sostanziale del regime della riduzione del capitale sociale”, l’“interpretazione giurisprudenziale (che) deve restare ancorata alla volontà del legislatore” oppure “il bilanciamento degli interessi più ragionevole possibile” (13).

Tuttavia, sulla base dei principi enunciati, sarebbe stato agevole rilevare l’impossibilità di considerare appropriato per la fattispecie in esame lo schema tipico della elusione in assenza di una disciplina specifica (e, quindi, di una norma da eludere) ed in presenza di norme riguardanti istituti profondamente diversi talché, al più, sarebbe stato proficuo sottolineare i limiti dell’estensione analogica nel diritto tributario (14).

Né è stata sottolineata la decisiva circostanza che l’unica norma antielusiva concepita sul modello della clausola o del principio generale (ovvero l’art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973) è codificata con esclusivo riferimento al sistema delle imposte sui redditi mentre i successivi ampliamenti hanno riguardato solo l’imposta sulle successioni (15) e le imposte dovute in dipendenza dei trasferimenti a titolo di donazione o altra liberalità (16) senza mai comprendere il complesso degli atti soggetti all’imposta di registro.

### Segue: d) la coerenza della conclusione alla luce del presupposto del tributo di registro

Infine, un argomento di natura sostanziale si rinvia nel punto della sentenza ove si richiamano i fondamenti del tributo di registro sotto il profilo del presupposto (o dell’“oggetto” secondo la terminologia utilizzata dal Collegio).

#### Note:

(11) Sul tema dell’elusione la dottrina è intervenuta negli ultimi anni sottolineando il passaggio alla tipizzazione della fattispecie legale a seguito dell’introduzione della clausola antielusiva e prospettando la ricostruzione del fenomeno giuridico alternativamente nell’ambito della teoria dell’interpretazione allo scopo di distinguere i comportamenti ritenuti illeciti (ad esempio, si veda P. Russo, *Brevi note in tema di disposizioni antielusive*, in *Rass. Trib.*, 1999, 68; G. Vanz, *L’elusione fiscale tra forma giuridica e sostanza economica*, in *Rass. Trib.*, 2002, 223; F. Montanari, *Elusione fiscale senza sanzione?*, in *Giur. It.*, 2002, 2433) oppure, con maggior rigore, quali norme che eccedono le regole interpretative in quanto volte a disapplicare le norme regolatrici della fatti-

specie imponibile secondo il modello riconducibile all’estensione analogica ai casi non espressamente previsti (in questo senso cfr. A. Fedele, *Appunti dalle lezioni di dir. trib.*, Torino, 2005, 135; R. Lupi, *Diritto tributario, Parte gen.*, VIII Ed., Milano, 2005, 102; F. Tesaurò, *Ist. di dir. trib.*, I, VIII Ed., Torino, 2003, 247; S. La Rosa, *Principi di dir. trib.*, II Ed., Torino, 2006, 23; S. Cipollina, *La legge civile e la legge fiscale*, Padova, 1992, 140). Tra i contributi più recenti volti a giustificare gli incerti orientamenti giurisprudenziali, cfr. S. La Rosa, *Sugli incerti confini tra l’evasione, l’elusione e l’assenza del presupposto soggettivo dell’Iva*, in *Riv. dir. trib.*, 2006, II, 619; P.M. Tabellini, *L’elusione della norma tributaria*, Milano, 2007, *passim*; P. Pistone, *Abuso del diritto ed elusione fiscale*, Padova, 1995, *passim*; G. Zoppini, *Abuso del diritto e dintorni (ricostruzione critica per lo studio sistematico dell’elusione fiscale)*, in *Riv. dir. trib.*, 2005, I, 809; M. Andriola, *La dialettica tra “aggiornamento” e valide ragioni economiche in una serie di ipotesi applicative della norma antielusiva*, in *Rass. Trib.*, 2006, 1897.

(12) La vicenda è nota ed ha assunto rilievo, a partire dal 2005, con riferimento alle operazioni di *dividend washing* a causa di diverse sentenze della Suprema Corte con le quali è stata riconosciuta la possibilità di desumere un “principio tendenziale” in tema di abuso del diritto alternativamente sulla base del sistema delle nullità di diritto interno (in *primis*, il difetto di causa) oppure “alla luce di alcuni principi ricavabili dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia” (principalmente riconducibile alla nota sentenza Halifax della Corte di Giustizia del 21 febbraio 2006, relativa alla Causa C-255/02, in *Riv. dir. trib.*, 2006, III, 107, con nota di M. Poggioli, *La Corte di Giustizia elabora il concetto di “comportamento abusivo” in materia d’Iva e ne tratteggia le conseguenze sul piano impositivo: epifania di una clausola generale antielusiva di matrice comunitaria?*; in *Riv. dir. trib.*, 2007, III, 3, con commento di P. Pistone, *L’elusione fiscale come abuso del diritto: certezza giuridica oltre le imprecisioni terminologiche della Corte di Giustizia Europea in tema di Iva*; in *Rass. Trib.*, 2006, 1016, con commento di C. Piccolo, *Abuso del diritto ed Iva: tra interpretazione comunitaria ed applicazione nazionale*).

Il punto di arrivo del nuovo orientamento è segnato dalle due ordinanze del 2006, con le quali la Corte di Cassazione ha investito del problema le Sezioni Unite ed ha sollevato alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale in merito ai rapporti tra la nozione di abuso e quella di elusione talché si è ancora in attesa di una sistemazione compiuta della materia. Sul punto, per l’esame della questione, completa di indicazioni giurisprudenziali (interne e comunitarie) e di riferimenti dottrinali, ci sia consentito di rinviare al nostro *Un’architettura contrattuale fondata sulla costituzione di un trust e la valutazione in termini di “abuso del diritto” nel sistema dell’I.V.A.*, in *Trust e attività fiduciarie*, 2007, 563.

Infine, sull’ampia sfera concettuale della nozione di abuso del diritto nell’ordinamento interno, tra i contributi più significativi, cfr. P. Rescigno, *L’abuso del diritto*, Bologna, 1998, *passim*; S. Patti, *Abuso del diritto*, in *Digesto IV, Disc. priv. sez. civ.*, Torino, 1987, I, 1; C. Salvi, *Abuso del diritto, I) dir. civ.*, in *Enc. Giur. Treccani*, I, Roma, 1998; A. Gambaro, *Abuso del diritto, diritto comparato e straniero, ibidem*; D. Messinetti, *Abuso del diritto*, in *Enc. dir.*, II, Agg., Milano, 1998, 5.

(13) La formula del bilanciamento di interessi è stata spesso utilizzata nel diritto tributario nel tentativo di limitare l’ambito concettuale dell’“interesse fiscale” - nel suo significato più diffuso di rapida e sicura esazione del tributo - onde evitare di assegnargli un valore prioritario rispetto alle regole di civiltà giuridica ed all’equilibrata composizione di interessi contrastanti. Su questo tema, anche per riferimenti alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, tra i tanti, si consulti De Mita, *Interesse fiscale e tutela del contribuente*, Milano, 1987, 33; Antonini, *Dovere tributario, interesse fiscale e diritti costituzionali*, Milano, 1996, 244; Boria, *L’interesse fiscale*, Torino, 2002, *passim spec.* 190.

(14) In proposito, tra i contributi più recenti, si consulti Melis, *L’interpretazione nel diritto tributario*, Padova, 2003, 370, ove ricche e complete indicazioni bibliografiche.

(15) Per conferma, si consulti il comma 7 dell’art. 69 della legge del 21 novembre 2000, n. 342.

(16) Cfr. il comma 3 dell’art. 16 della legge del 18 ottobre 2001, n. 383.

In questo senso è stata rifiutata la tesi minoritaria in dottrina favorevole alla natura strettamente cartolare dell'imposta (talché "oggetto dell'imposta di registro sarebbe l'atto che viene registrato, con la conseguenza che, ai fini dell'imposizione, dovrebbe prevalere l'aspetto formale della vicenda") (17) a vantaggio della ricostruzione che attribuisce rilievo anche alla "natura della dichiarazione incorporata in un documento e dell'indice di ricchezza manifestata con la sua adozione".

Tale conclusione appare senz'altro condivisibile anche se alla soluzione della controversia si sarebbe potuti pervenire senza evocare la complessa questione teorica relativa alla natura del tributo ed alla definizione del profilo oggettivo della fattispecie imponibile (18). Infatti, non vi è dubbio che l'imposta *de qua* abbia ancora una configurazione strettamente ancorata all'atto soggetto alla registrazione, come risulta dalla disciplina del presupposto di cui all'art. 1, solo che nel caso di specie non è in discussione l'atto in sé ma il suo contenuto talché è condivisibile il rilievo attribuito alla natura della dichiarazione recata dal documento.

In altre parole, in ipotesi di riduzione del capitale sociale per esuberanza non sussiste alcun problema né di coerenza teorica rispetto alla disciplina del presupposto, né (all'opposto) può ipotizzarsi il rilievo impositivo *tout court* per il solo fatto che detta operazione è realizzata mediante una delibera societaria e, quindi, in conseguenza della mera formazione di un atto astrattamente soggetto a registrazione; molto più semplicemente si è in presenza di una fattispecie non disciplinata dal legislatore fiscale nei cui riguardi può essere proficuo indagare sul contenuto dell'atto per chiarirne la natura (ritenuta diversa da quella propria dei "trasferimenti di ricchezza") e gli effetti (tipicamente restitutori) in applicazione del principio generale scolpito dall'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 (19).

### Brevi riflessioni sui profili di ordine comunitario

Sin qui quanto si desume dalla pronuncia in commento per la quale è ragionevole esprimere un giudizio complessivamente favorevole nonostante le imprecisioni di cui si è dato sinteticamente conto (20). In realtà, nonostante la controversia sia relativa ad un periodo di imposta per il quale il legislatore non aveva ancora provveduto ad adeguare compiutamente il sistema normativo interno alla Direttiva del 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE, dal punto di vista ricostruttivo, un'evidente lacuna attiene alla totale assenza di riferimenti alla disciplina comunitaria (21).

In proposito, infatti, è noto il dibattito che si è sviluppato negli ultimi anni soprattutto con riferimento al regime dei conferimenti immobiliari, alle operazioni straordinarie ed alla progressiva tendenza a limitare il rilievo degli atti societari ai fini del tributo di registro a quelli strettamente funzionali ad incrementare econo-

micamente il patrimonio sociale (22). In questa sede assume un rilievo non trascurabile la preclusione nei confronti degli Stati membri di cui agli artt. 10, 11 e 12 della Direttiva n. 69/335/CEE di introdurre (o preservare) nell'ordinamento interno modelli impositivi diversi da quelli considerati rilevanti ai fini della raccolta di capitali.

#### Note:

(17) Per l'orientamento pregresso che identifica il presupposto del tributo di registro nell'atto scritto talché l'imposta sarebbe applicabile in dipendenza della sua formazione cfr. Rastello, *Il tributo di registro*, Roma, 1955, 23. Invece, per la corrente dottrinale che attribuisce rilievo all'adempimento della registrazione si veda Berliri, *Le leggi di registro*, Milano, 1961, 19; Fedele, *La tassa*, Siena, 1974, 164; Pignatone, *L'imposta di registro*, in Amatucci, diretto da, *Trattato di diritto tributario*, Padova, 1994, 159. Infine, per un esame esaustivo ed aggiornato delle principali impostazioni teoriche, si consulti Fantozzi, *Il diritto tributario*, Torino, 2003, 983; Falsitta; *Manuale di diritto tributario*, Padova, 2003, 581.

(18) Sul punto, senza alcuna pretesa di completezza, si vedano i classici contributi di Uckmar A.-Uckmar V., *Registro (imposta di)*, in *Nov. Dig. It.*, XV, 1968, 45; Uckmar-Dominici, *Registro (imposta di)*, in *Nov. Dig. It.*, App. VI, Torino, 1986, 555. Gaffuri, *Il presupposto del tributo di registro e la capacità contributiva*, (nota a Cass., sez. I, 26 maggio 1967, n. 1149), in *Giur. it.*, 1968, I, 987; D'Amati, *La nuova disciplina dell'imposta di registro*, Torino, 1989, 72; Santamaria, *Registro (imposta di)*, in *Enc. dir.*, XXXIX, Milano, 1988, 552; Ferrari, *Registro (imposta di)*, in *Enc. Giur. Treccani*, 1991, 9.

(19) Sulla *ratio*, sull'ambito di applicazione e sul tentativo di ritrarre da detta disposizione un principio generale applicabile all'intero ordinamento tributario, cfr. Cipollina, *La legge civile e la legge fiscale*, Padova, 1992, 65; Paparella, *Possesso di redditi ed interposizione fittizia di persona*, Milano, 2000, 325; Tabellini, *Libertà negoziale ed elusione d'imposta*, Padova, 1995, 110; Fiorentino, *Il problema dell'elusione nel sistema tributario positivo*, in *Riv. dir. trib.*, 1993, I, 806. Inoltre, per un breve commento aggiornato con gli ultimi indirizzi giurisprudenziali ed ulteriori riferimenti bibliografici, si veda Perri, *Spunti sulla corretta qualificazione degli atti ai fini dell'imposizione indiretta sui trasferimenti*, in *Dialoghi di dir. trib.*, 2007, 448. Infine, per una puntuale ricostruzione dei suoi precedenti storici in una prospettiva volta a conciliare i principi in tema di interpretazione funzionale con le caratteristiche della clausola antielusiva, cfr. Falsitta, *L'influenza dell'opera di Albert Hensel sulla dottrina tributaristica italiana e le origini dell'interpretazione antielusiva della norma tributaria*, in *Riv. dir. trib.*, 2007, I, 569.

(20) In dottrina in senso conforme alla pronuncia in commento si veda Dei-Farneti, *La riduzione del capitale per esuberanza*, in *Corr. Trib.*, 1987, 1043. Invece, una prospettiva diversa è adottata da Coppola, *La riduzione del capitale per esuberanza nella disciplina del nuovo testo unico sull'imposta di registro*, in *Boll. Trib.*, 1987, 1609, che ritiene soggetta a tassa fissa la delibera per poi ipotizzare l'applicazione dell'imposta proporzionale all'assegnazione del capitale esuberante ai soci.

(21) In proposito, per ampi ed esaustivi approfondimenti si consulti il pregevole volume curato da Di Pietro, *Atti societari ed imposizione indiretta*, cit., *passim*, ove ricche indicazioni dottrinali e giurisprudenziali; Gallo, *La VI direttiva comunitaria concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali: contenuto precettivo e sua applicabilità immediata in materia di aliquota sui conferimenti di immobili*, in *Riv. dir. fin.*, 1988, II, 86.

(22) Per tutti, si consultino i contributi di Longo e Di Pietro raccolti in Di Pietro, a cura di, *Atti societari ed imposizione indiretta*, cit., 37, 85, 111 e 169, ove ricche annotazioni di dottrina.

Infatti, posto che, ai sensi dell'art. 4 della Direttiva, la riduzione del capitale sociale per esuberanza non è un'operazione soggetta al tributo in misura proporzionale, né rientra nel novero delle fattispecie di cui all'art. 12 per le quali gli Stati membri godono della facoltà di applicare le "imposte sui trasferimenti", probabilmente il Collegio avrebbe dovuto sottolineare che la tesi favorevole alla tassazione in misura proporzionale avrebbe comportato delicati problemi di compatibilità comunitaria anche in considerazione del

fondamento meramente interpretativo evidenziato dalla ricorrente (23).

**Nota:**

(23) Per conferma, si consulti Longo, *L'ambito di applicazione della direttiva*, in Di Pietro, a cura di, *Atti societari ed imposizione indiretta*, cit., 13, ove si legge "Il significato dell'art. 4 è che il legislatore nazionale può tassare, con l'aliquota massima dell'1%, solo le operazioni espressamente considerate; tutte le altre, qualora rientrino tra quelle astrattamente configurabili come raccolta di capitali, soggiaceranno, comunque, alle prescrizioni vincolanti della direttiva, ma andranno esentate".

## LIBRI

**COLLANA: Notariato e nuovo diritto societario** diretta da G. Laurini

# La riforma della società a responsabilità limitata

**II edizione**

*Ciro Caccavale, Federico Magliulo, Marco Maltoni, Federico Tassinari*

La seconda edizione del volume ha mantenuto pressoché immutato l'impianto sistematico della prima edizione, ma è stata ampliata ed integrata con le ultime novità dottrinarie e giurisprudenziali, in modo da fornire al lettore un panorama completo ed attuale della nuova società a responsabilità limitata.

Notevoli sono stati gli interventi integrativi sul piano bibliografico. Del pari si è provveduto ad integrare il volume, oltre che con le novità normative, anche con tutte quelle nuove questioni interpretative che sono sorte successivamente alla pubblicazione della prima edizione e delle quali, dunque, quest'ultima non aveva potuto tenere conto.

Una particolare attenzione è stata prestata agli studi elaborati dal Consiglio Nazionale del Notariato ed alle massime socie-

tarie emesse dalle apposite commissioni costituite in seno al Consiglio Notarile di Milano ed al Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, di grande utilità per gli operatori della materia. Anche le tecniche contrattuali dell'Appendice sono state aggiornate ed integrate per dare concretezza alle indicazioni teoriche esposte dagli autori.

*Ipsoa 2007, pagg. 840, € 80,00  
Cod. 75443*

**Per informazioni e acquisti**

- **Servizio Informazioni Commerciali**  
(tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)
- **Agente Ipsoa di zona** ([www.ipsoa.it/agenzie](http://www.ipsoa.it/agenzie))
- **www.ipsoshop.ipsoa.it**

